

Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze
CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze, con sede legale in via delle Pandette, 32 Firenze, (P.I. 01279680480), d'ora in poi denominata "soggetto promotore", nella persona del legale rappresentante Preside di Facoltà Prof. Michele Papa nato a Roma il 23.07.1959

E

l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze, C.F. 80009290489, E-mail consulenti@iol.it tel 055-281786 fax 055-281787 con sede in Firenze Via Ricasoli 32 nella persona del Rag. Luciano Malavolti nato a Bagno a Ripoli (FI) il 6/9/1948 quale Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze e legale rappresentante pro-tempore nel prosieguo indicate anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti".

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 letto a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e che i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;
- visto il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri. di cui all' articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- vista la legge 19 ottobre 1990, n. 341 art. 8;


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze si impegna a favorire ed avviare presso gli studi degli iscritti all'Ordine di Firenze l'accoglimento di soggetti in tirocinio formativo e di orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Firenze ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo e dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997, impegnando i titolari degli studi stessi al rispetto delle regole previste dalla presente convenzione concernenti l'attività di tirocinio.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo



(tutor universitario) e da un tutor-consulente del lavoro indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nello studio in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi dei tutori
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza nello studio ospitante;
- la struttura presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile accessi dalla Università in favore del tirocinante.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a tutte le pratiche e le procedure acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- a frequentare lo studio nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati;
- redigere una relazione finale sull'attività svolta, conforme allo schema allegato sotto la lettera "C"

Il soggetto ospitante (studio di consulenza del lavoro), da parte sua, si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
- segnalare tempestivamente al tutor universitario (responsabile didattico - amministrativo) del Corso di Laurea qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- trasmettere, a cura del tutor-consulente del lavoro, una relazione finale, se trattasi di tirocinio formativo, conformemente allo schema Allegato sotto la lettera D, sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi concordati;
- laddove previsto nel progetto formativo, assicurare la copertura o il rimborso spese documentate, sostenute dal tirocinante, direttamente attinenti all'attività di tirocinio o di orientamento svolta.

Art. 4

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

La struttura didattica universitaria direttamente coinvolta, nel progetto formativo o di orientamento predisponde, a cura del tutor universitario, una relazione finale, conformemente allo schema Allegato sotto la lettera E, sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi concordati.

Art. 5



I singoli progetti formativi dovranno essere predisposti, conformemente allo schema Allegato sotto la lettera A, dalla struttura didattica universitaria e dallo studio del Consulente del Lavoro direttamente coinvolti nell'attività di tirocinio o di orientamento. Al termine dell'attività (completamento o interruzione) di formazione o di orientamento la struttura didattica universitaria e il soggetto ospitante direttamente coinvolti dovranno procedere, a cura del tutor universitario e del tutor aziendale, alla predisposizione di una relazione finale, conformemente allo schema Allegato sotto la lettera B: La struttura didattica competente e il soggetto ospitante dovranno, parimenti, procedere alla predisposizione di un Attestato conformemente allo schema Allegato sotto la lettera F e rendere disponibile, a richiesta del tirocinante, copia della relazione finale.

Art. 6

Con la Convenzione in oggetto le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. La convenzione non riveste carattere di esclusività per alcuna delle Parti. Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla Convenzione devono essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate all'altra Parte tramite supporto a ricezione certificata. Tutte le modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti.

Art. 7

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla Convenzione qualora l'altra Parte risulti inadempiente ad alcuna delle proprie obbligazioni, purché tale inadempimento sia stato contestato dalla Parte non inadempiente a mezzo lettera raccomandata A/R e sia perdurato oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione.

Art. 8

Per pubblicizzare le comuni iniziative, le Parti convengono che ciascuna di esse potrà creare nel proprio sito web un link diretto al sito web dell'altra Parte.

Art. 9

I soggetti ospitanti si impegnano altresì a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

Art. 10

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari del trattamento sono rispettivamente le parti e i soggetti ospitanti. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della Legge 675 de 131/12/1996.

Art. 11

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.


Art. 12

La presente convenzione ha validità annuale, rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art. 13

La presente convenzione sostituisce ed abroga ogni eventuale precedente versione stipulata tra le parti.

Firenze, 28/7/09
Per l'Università degli studi di Firenze
Facoltà di Giurisprudenza
Il Preside (Pròf. Michele Papa)



Per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro
Il Presidente
Rag. Luciano Malavolti

